



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Viale Vittorio Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE

TRA

COMUNE DI NOVATE MILANESE, (di seguito "**Comune**" o "**Concedente**"), con sede in Via Vittorio Veneto n. 18, C.F. e P.IVA 02032910156, in personale del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile legittimato alla stipulazione del presente contratto

E

[●], (di seguito "**Concessionario**") con sede legale in [●], Via [●], C.F. e P.IVA [●], in persona del legale rappresentante *pro tempore* [●]

PREMESSO CHE

- con determinazione n. [●] del [●] assunta dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese per il periodo di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, con facoltà per il Comune, alla scadenza del termine contrattuale della concessione, di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in essere;
- con la medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato speciale e i relativi allegati, nonché la documentazione di gara;
- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente Concedente in data [●], sulla GUUE n. [●] del [●], sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [●] del [●] nonché sui quotidiani [●];

Settore Polizia Locale

email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL, con determinazione n. [●] del [●], la concessione è stata aggiudicata in favore di [●], con sede in [●] che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e che ha offerto una percentuale di rialzo del canone dovuto al Concedente pari al [●] %, corrispondente ad un canone pari a € [●];
- l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara;
- il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;
- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- il Concessionario dichiara di assumersi, per quanto compatibili, tutti gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25 febbraio 2021;
- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato Speciale;
- ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 il Codice identificativo della gara CIG è il n. **9083937DF1**.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse così come i documenti allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione (di seguito "**Convenzione**") disciplina i rapporti tra il Comune e il Concessionario, ai fini dello svolgimento da parte del Concessionario del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, senza custodia dei veicoli, nelle aree di sosta meglio specificate negli allegati al Capitolato Speciale e secondo le modalità e gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale stesso (di seguito, "**Servizio**").

Settore Polizia Locale

email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale e concerne la gestione di complessivi n. 906 posti auto, dei quali n. 727 in superficie e n. 179 in struttura (parcheggi sotterranei).

Nel corso della durata dell'affidamento il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni, le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale allegato alla Convenzione.

In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da effettuare anche attraverso la fornitura, l'installazione e la manutenzione di parcometri (inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi), nonché l'approntamento, il ripristino, l'adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stalli e dei parcometri, comprese le spese relative ad eventuali atti di vandalismo dei parcometri;
- la fornitura, gestione e manutenzione del *software* di gestione e controllo remoto dei parcometri, da effettuare con apposita centrale di controllo;
- l'attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, effettuata mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni, e consegna dei relativi verbali al Comando di Polizia Locale;
- la gestione dei corrispettivi/incassi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento e quindi nel prelievo degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o *ticket* di gestione emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- la fornitura e manutenzione di un numero adeguato di pannelli di info-mobilità;
- il pagamento delle spese condominiali dei posti auto pubblici inseriti nei Condomini di via Roma 2, vicolo San Gervaso/Protaso, via Cadorna, via Piave, come da prospetto allegato al Capitolato Speciale;
- la gestione della velostazione di Via Cadorna e del relativo *software* di abilitazione degli accessi;
- la pubblicità delle aree di parcheggio oggetto di concessione e le regole di fruizione delle stesse;
- l'assistenza agli utenti, anche mediante l'istituzione di un *info point* e di un servizio telefonico dedicati;
- la fornitura e la commercializzazione degli strumenti e mezzi di pagamento delle tariffe, comprese le moderne tecnologie e applicazioni informatiche finalizzate ad agevolare l'utenza;
- il monitoraggio costante della percentuale di utilizzo delle aree di sosta e la fornitura dei dati all'Amministrazione Comunale;
- la fornitura, installazione e manutenzione di ogni apparecchiatura aggiuntiva (sistemi di registrazione palmare, sistemi per l'info-mobilità/info-park, sistemi di videosorveglianza, ecc.) utili a migliorare il servizio erogato;
- quant'altro previsto nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico offerto dal Concessionario in sede di gara.

Settore Polizia Locale

email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Convenzione.

Qualora nel corso della gestione dovessero essere definiti dal Comune nuovi ambiti di parcheggio a pagamento, il Concessionario si obbliga ad estenderne il Servizio, agli stessi patti e condizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato, al Disciplinare e all'offerta presentata, ferma restando la durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di diminuire o incrementare, per motivi di pubblico interesse, il numero di posti auto a pagamento fino al limite massimo del 10% dei posti oggetto di concessione. Nel caso di variazioni oltre il limite suddetto, le parti potranno concordare la sostituzione dei posti soppressi con altri presenti nella zona interessata. L'onere finanziario derivante dall'eventuale necessità di procedere allo spostamento dei parcometri in conseguenza dell'eventuale soppressione e/o spostamento di aree di sosta resteranno a totale carico del Concessionario.

Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno e spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 39 del Capitolato.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dei contraenti, che potrà avvenire anche mediante consegna in via di urgenza effettuata ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione.

La durata dell'affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc.) accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest'ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell'affidamento. La Convenzione non è comunque rinnovabile.

Alla scadenza del termine contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in essere.

Fatta salva l'eventuale prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica secondo quanto sopra meglio dettagliato, alla data di scadenza della Convenzione, la stessa cesserà di avere efficacia senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. In caso di subentro di altro esecutore del servizio dedotto in affidamento, il Concessionario dovrà porre in essere ogni attività necessaria ad agevolare detto subentro, favorendo lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità.

Al termine della Concessione trovano applicazione le condizioni stabilite dall'art. 38 del Capitolato.

Settore Polizia Locale

email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Concessionario, a titolo di corrispettivo, avrà unicamente diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i parcheggi pubblici a pagamento sul territorio comunale di Novate Milanese. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio e che l'aggio, stimato nel Piano economico-finanziario posto a base di gara ed in quello allegato all'offerta, non rappresenta per il Concedente un impegno contrattuale, neppure ai fini del riequilibrio economico-finanziario.

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio dell'equilibrio economico e finanziario nella gestione delle aree di sosta a pagamento e di tutti i servizi ed attività oggetto della presente concessione, senza alcun obbligo a carico del Comune per il ripianamento di eventuali perdite di esercizio.

Il Concessionario è tenuto a versare annualmente, per l'intera durata della concessione, in favore del Concedente il canone oggetto dell'offerta economica, quantificato in € [●] (euro [●]).

Il canone annuo verrà versato al Comune nei termini e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.

ART. 5 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI

Salvo il caso di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto. Del processo viene redatto apposito verbale, al quale viene allegato lo Stato di Consistenza.

Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Speciale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- a) garantire il corretto presidio e gestione delle apparecchiature, impianti, software e attrezzature secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;
- b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi obbligatori previsti dal Capitolato Speciale;
- c) garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature destinate allo svolgimento del Servizio, senza alcuna interruzione;
- d) realizzare futuri interventi, secondo le richieste formulate dal Comune;
- e) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione della concessione.

Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Ente Concedente garantisce di farsi parte attiva per quanto concerne:

- a) la comunicazione al Concessionario di eventuali modifiche al piano tariffario e di qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulle eventuali variazioni apportate alla mobilità urbana. Ogni modifica del piano tariffario deve essere concordata con il Concessionario e formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua effettiva entrata in vigore affinché possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
- b) la puntuale comunicazione al Concessionario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade.

Il Comune si impegna a concedere, per tutta la durata della presente convenzione, le aree meglio identificate nelle Planimetrie allegate al Capitolato.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Speciale, assicurando l'attuazione di quanto contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Comune.

ART. 9 – CONTROLLI

Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario visite ispettive e controlli secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuni o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.

Settore Polizia Locale

email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Capitolato Speciale.

ART. 10 – CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD ADEMPIERE

Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Concessionario sono contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC/fax, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Concessionario può inviare al Comune le proprie osservazioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Concessionario a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.

Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate, nonché la disciplina in materia di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ

Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal Concessionario, senza avvalersi di banche o del concessionario Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in caso di:

- a) inadempimento, da parte del Concessionario, del divieto di cessione del Contratto e di sub affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del Capitolato Speciale;
- b) mancata reintegrazione, da parte del Concessionario, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore del Comune, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale;

Il Contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- a) in caso di più inadempimenti reiterati, da parte del Concessionario, a seguito dell'inoltro di formali diffide da parte del Comune e una volta decorsi inutilmente i termini allo stesso assegnati.

La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata/PEC.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è risolta nei casi e con le modalità indicate dagli artt. 108 e 176 D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 del Capitolato Speciale, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 14 – RECESSO

Il Comune può recedere dalla Convenzione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC/fax, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dalla Convenzione, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Concessionario di:

- a) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento dal Concessionario in attuazione del Capitolato Speciale e posti a carico del Concessionario da rilevarsi dalle scritture contabili;
- b) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa ad altri investimenti realizzati a spese del Concessionario nel corso dell'affidamento, autorizzati dal Comune.

Il recesso operato dal Comune ai sensi del precedente comma 3 deve essere comunicato al Concessionario con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI

In ogni caso di inadempimento, il Concessionario deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario insorgessero contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Milano.

ART. 17 – GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al [●]% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. [●] rilasciata in data [●] da [●], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di € 10.00.000,00 (euro diecimilioni), rilasciata in data [●] da [●], per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale.

ART. 18 – IMPOSTE, TASSE, CANONI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali nei termini previsti dall'art. 49 del Capitolato.

ART. 19 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.

Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stipulazione e registrazione della Convenzione sono a carico del Concessionario in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del Capitolato Speciale.

ART. 21 – NORME APPLICABILI

Anche laddove non espressamente richiamate, alla presente Convenzione si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio.

In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.

ART. 22 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante della presente Convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale e allegate planimetrie;
- Offerta tecnica e offerta economica ambedue presentate in sede di gara;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Novate Milanese n. 29 del 25 febbraio 2021;
- Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015
- le polizze di garanzia di cui al precedente art. 16 e all'art. 10 del Capitolato Speciale.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinuncia dei componenti.